



**Allegato "A" al n. 6.922 di Raccolta**

**STATUTO  
DELL'UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

**PREAMBOLO**

L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati è stata costituita in Belluno nell'anno 1982 tra i Consigli dell'Ordine di Bassano del Grappa - Belluno - Bolzano - Gorizia - Padova - Pordenone - Rovereto - Rovigo - Tolmezzo - Trento - Treviso - Trieste - Udine - Venezia - Verona e Vicenza.

**ARTICOLO 1 = UNIONE TRIVENETA - FUNZIONI**

**I.** L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati è attualmente costituita tra i Consigli dell'Ordine di Belluno - Bolzano - Gorizia - Padova - Pordenone - Rovereto - Rovigo - Trento - Treviso - Trieste - Udine - Venezia - Verona e Vicenza, con sede in Venezia, Piazzale Roma - Fondamenta S. Chiara n° 494, è una associazione volontaria ed ha funzioni di interlocuzione con le rappresentanze nazionali dell'Avvocatura (Consiglio Nazionale Forense, Organismo Unitario dell'Avvocatura e Cassa Nazionale Previdenza Forense e le altre o diverse che nel tempo fossero costituite), con le altre Unioni regionali o interregionali dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, con le Associazioni Forensi nazionali e locali nonché con quelle di altri Paesi, con le Regioni, con gli Enti locali e con le Università, ed ancora con le rappresentanze degli Ordini di altre professioni, provvede alla consultazione, fra i Consigli aderenti, adotta deliberazioni nelle materie di comune interesse, al fine di assumere intese e decisioni che consentano e favoriscano unità di comportamento e di indirizzi, promuove studi ed iniziative culturali diretti alla migliore tutela dell'Avvocatura e dell'esercizio dell'attività forense e partecipa, d'intesa con i Consigli, ad attività di formazione professionale. E' fatto salvo il principio del rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Consigli che aderiscono all'Unione.

**II.** L'Unione non persegue scopi di lucro.

**III.** La durata dell'Unione è a tempo indeterminato.

**ARTICOLO 2 = PATRIMONIO**

**I.** Il patrimonio dell'Unione è costituito dai contributi di ciascun Consiglio dell'Ordine che partecipa all'Unione.

**ARTICOLO 3 = ORGANI**

**I.** Sono organi dell'Unione:

- a)** l'Assemblea dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine che partecipano all'Unione;
- b)** il Presidente ed i Vice Presidenti;
- c)** il Consiglio di Presidenza;
- d)** il Segretario o l'Ufficio di segreteria;
- e)** il Tesoriere.

**ARTICOLO 4 = ASSEMBLEA**

**I.** I Presidenti dei Consigli dell'Ordine, che aderiscono alla Unione Triveneta, costituiscono l'Assemblea (alla quale partecipano personalmente od a mezzo di altro Consigliere espressamente delegato alla sostituzione).

**II.** Partecipano altresì di diritto all'Assemblea della Unione, con voto consul-

tivo, i rappresentanti dei tre Distretti presso il Consiglio Nazionale Forense, i rappresentanti regionali presso la Cassa Forense e i delegati regionali in carica dell'Organismo Unitario della Avvocatura, nonché i componenti in carica dei Consigli Giudiziari dei Distretti del Triveneto nominati ai sensi della Legge 30.07.2007 n. 111.

**III.** La convocazione viene inviata anche ai Presidenti delle Unioni Regionali, ai Presidenti degli Ordini Distrettuali nonché a quelli delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative, che hanno diritto di partecipare, ma non di voto.

**IV.** Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni i rappresentanti di organismi o strutture della Magistratura, del settore della Giustizia e le persone, in genere, che il Presidente ritenga opportuno far partecipare alla discussione anche su singoli argomenti, come pure gli avvocati iscritti agli Albi tenuti dai Consigli dell'Ordine aderenti che ritengano di farlo con il consenso del loro Consiglio.

**V.** Il Presidente dell'Assemblea ha ogni facoltà per consentire e disciplinare la presenza e gli interventi alla discussione sui singoli argomenti; i Presidenti dei Consigli dell'Ordine aderenti hanno sempre facoltà di intervenire nella discussione, quando lo richiedano.

#### **ARTICOLO 5 = PRESIDENTE**

**I.** Il Presidente, ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione, presiede di diritto l'Assemblea e provvede alla convocazione della stessa oltre che del Consiglio di Presidenza che lo coadiuva e che è da lui coordinato.

**II.** In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età dei Vice Presidenti.

#### **ARTICOLO 6 = CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

**I.** Il Consiglio di Presidenza è composto, oltre che dal Presidente, che lo presiede, da tre Vice Presidenti, scelti ciascuno tra gli iscritti dei tre diversi Distretti, dal Segretario e dal Tesoriere; su proposta del Presidente, possono venir eletti fino a tre Segretari che, in tal caso, costituiscono l'Ufficio di Segreteria; il Presidente designa nell'ambito dell'Ufficio il Segretario responsabile del coordinamento al quale spetta il diritto di voto nel Consiglio di Presidenza.

**II.** Il Consiglio di Presidenza è un organo collegiale che agisce collettivamente e previa consultazione di tutti i suoi componenti, ed in sinergia con i Presidenti degli Ordini per il buon funzionamento dell'Unione e per proporre le modalità per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Unione stessa, ferma la salvaguardia della autonomia di ciascun Consiglio dell'Ordine aderente all'Unione come previsto dall'**art.1 comma 1**; propone alla Assemblea le deliberazioni da adottare e provvede alla esecuzione di quelle adottate.

**III.** Qualsiasi delibera del Consiglio di Presidenza è presa a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente sarà decisivo; il Presidente ha facoltà di sospendere gli effetti di delibere adottate con suo voto contrario, rimettendone l'approvazione alla successiva Assemblea, salvo che trattisi di delibere di convocazione dell'Assemblea.

**IV.** Delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono informati i Presidenti dei Consigli dell'Ordine che hanno diritto di parteciparvi senza diritto di voto. Il Segretario trasmette loro copia del verbale delle riunioni.

#### **ARTICOLO 7 = ELEZIONI – DURATA IN CARICA**

**I.** L'Assemblea dell'Unione Triveneta designa, mediante elezione con le

modalità previste dal successivo **art. 10**, il Presidente ed i componenti del Consiglio di Presidenza.

**II.** Il Presidente ed il Consiglio di Presidenza restano in carica per il tempo previsto dall'Ordinamento professionale per i Consigli dell'Ordine, vigente nel tempo.

**III.** I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono essere eletti per più di due mandati. La rielezione è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

#### **ARTICOLO 8 = RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA**

**I.** L'assemblea dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni bimestre o, in seduta straordinaria, ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la opportunità.

**II.** Per la validità della costituzione dell'Assemblea deve essere presente la maggioranza dei Consigli dell'Ordine aderenti all'Unione.

#### **ARTICOLO 9 = CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

**I.** Le convocazioni dell'Assemblea, accompagnate dall'ordine del giorno predisposto dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, devono pervenire ai destinatari almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, i Presidenti degli Ordini possono chiedere al Presidente dell'Unione che siano aggiunti ulteriori argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Presidente, senza il rispetto del termine di cui sopra, può convocare la Assemblea della Unione Triveneta anche telefonicamente.

**II.** Le riunioni dell'Assemblea avranno luogo, di norma, presso la sede dei Consigli dell'Ordine aderenti ed in luogo dagli stessi prescelto secondo le loro disponibilità e secondo criteri concordati di rotazione delle sedi stesse.

#### **ARTICOLO 10 = VOTO NELL'ASSEMBLEA**

Le deliberazioni dell'Unione Triveneta sono assunte a maggioranza semplice in proporzione del numero degli iscritti, spettando a ciascun Consiglio il numero di voti attribuiti dall'art. 34 comma 4 della L. 247/2012.

Il segretario da esecuzione alle delibere.

#### **ARTICOLO 11 = SEGRETARIO E TESORIERE**

**I.** Il Segretario dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, stende il verbale dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza e cura le comunicazioni; custodisce i libri verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea.

**II.** Il Tesoriere cura ed esercita la gestione economica e patrimoniale dell'Unione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto dell'esercizio annuale decorso ed il conto di previsione per l'esercizio annuale successivo, accompagnandoli da idonea relazione. Nessuna spesa può essere deliberata senza che ne sia preventivamente informato il Tesoriere al fine di consentirne la verifica della conformità ai fini istituzionali e statutari dell'Unione ed il rispetto del bilancio preventivo approvato.

#### **ARTICOLO 12 = PROGRAMMA ANNUALE E BILANCI**

**I.** Nella seduta di marzo di ogni anno l'Assemblea delibera il programma annuale di attività ed ap prova i bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Tesoriere. In tale seduta essa delibera altresì l'entità dei contributi ordinari annui dovuti dai vari Ordini rappresentati in ragione del numero degli iscritti salva sempre la determinazione successiva di contributi straordinari che si

rendessero necessari.

L'ammontare del contributo è fissato con riguardo alle uscite preventivate secondo le risultanti del bilancio di previsione.

**II.** La erogazione di contributi deliberati dalla Assemblea a favore di singoli o di enti e, in caso di urgenza, dal Presidente viene eseguita dal Tesoriere.

**III.** L'erogazione di contributi può avvenire solo per finalità connesse all'attività di formazione per la professione forense e per eventi che si svolgono nel territorio dei tre Distretti o per attività istituzionali in favore degli iscritti degli Ordini aderenti.

#### **ARTICOLO 13 = COMMISSIONI**

**I.** Ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali, l'Unione può nominare Commissioni di studio, designando a farne parte colleghi iscritti agli albi delle tre Regioni, organizzare o concorrere ad organizzare congressi e/o convegni, corsi di preparazione e di aggiornamento, assumere iniziative di utilità anche economica e di interesse per gli iscritti, promuovere o partecipare ad attività culturali, scientifiche e centri di studi.

#### **ARTICOLO 14 = RAPPORTI CON CONSIGLI E UNIONI DI ALTRI DISTRETTI**

**I.** L'Unione Triveneta, in aderenza con i fini istituzionali di cui all'**art. 1**, cura e favorisce, in particolare, la instaurazione di rapporti con i Consigli dell'Ordine di altri Distretti nonché con le altre Unioni Regionali o interregionali.

#### **ARTICOLO 15 = RECESSO**

**I.** I Consigli dell'Ordine, che fanno parte della Unione Triveneta, potranno ritirare la loro adesione con comunicazione scritta diretta al Presidente entro il 31 ottobre di ciascun anno e con effetto per l'anno successivo.

#### **ARTICOLO 16 = MODIFICHE STATUTO**

**I.** Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazioni assunte con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, sempre con attribuzione di voti ai singoli rappresentanti dei Consigli, ai sensi del precedente **art. 10**.

Firmato: Patrizia Corona

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)